

**CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO
"PETER PAN" UBICATO NEL COMUNE DI BELLANTE
Codice Identificativo di Gara (CIG) 88383347F1**

Tra

L'Unione dei Comuni "Delle Terre del Sole", con sede legale in Corso Garibaldi n. 109 – 64021 Giulianova (TE), C.F. 91051590676, di seguito indicata più brevemente "Amministrazione", rappresentata dal Dott. Di Giuseppe Michele, in qualità di Funzionario Responsabile dell'Area 2 "Ufficio di Piano", munito dei necessari poteri di stipula del presente atto,

e

la LEONARDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale in Avezzano (AQ), Via Sambuco snc, C.F. e P.IVA 01596930667, che nel contesto del presente atto viene indicata più brevemente come "Concessionario", legalmente rappresentata dalla Dott.ssa Karin Sorgi, C.F. SRGKRN72D54A515M,

(di seguito denominate congiuntamente le "Parti")

PREMESSO CHE

- in assenza di convenzioni attive stipulate da CONSIP relative ai servizi oggetto di concessione, l'Amministrazione ha indetto una procedura Richiesta di Offerta (RDO) di tipo "Aperta" su piattaforma MEPA di Consip, ai sensi degli artt. 36, comma 6, e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. per l'affidamento, in concessione, della gestione completa del servizio Asilo Nido "Peter Pan" (progettazione, organizzazione, gestione e amministrazione del servizio educativo, ausiliario e di refezione), da svolgersi nell'immobile (e relativa area di pertinenza) di proprietà del Comune di Bellante, già adibito ad asilo nido comunale, sito in Via Nazionale n. 220, per la durata di due anni educativi (2021/2022 – 2022/2023), oltre 4 mesi di eventuale rinnovo alle medesime condizioni (ai sensi dell'art. 35, c. 4, D.Lgs. n. 50/2016), da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95, comma 3, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- in data 20/07/2021 è stato pubblicato sul profilo del committente l'avviso di gara relativo alla predetta procedura;
- in esito alla procedura RDO n. 2841190 del 20/07/2021, con Determina del Responsabile dell'Ufficio di Piano R.S. n. 297 del 30/08/2021 (R.G. n. 431 del 30/08/2021), il servizio in concessione è stato aggiudicato alla LEONARDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, la cui offerta ha ottenuto il punteggio pari a 91,39/100;
- il predetto operatore economico ha offerto il ribasso unico e incondizionato del 3,00 % sull'importo posto a base di gara soggetto a ribasso, dando atto che per gli utenti residenti nel comune di Bellante che accedono ai 38 posti riservati, come stabilito all'art. 5 del capitolato speciale, le rette per fasce orarie di servizio (comprehensive della quota a carico delle famiglie e del contributo a carico della Stazione Concedente), sono quelle risultanti all'esito dell'applicazione del predetto ribasso percentuale sui seguenti importi (IVA inclusa, se dovuta):
 - fascia oraria di servizio dalle ore 7,30 alle ore 14,30: € 470,00
 - fascia oraria di servizio dalle ore 7,30 alle ore 16,30: € 530,00

- fascia oraria di servizio dalle ore 7,30 alle ore 18,00: € 650,00

- con Verbale del 01/09/2021, in linea con quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 e per le motivazioni esplicitate nella determina R.S. n. 297/2021, il Responsabile dell'Ufficio di Piano e R.U.P. ha provveduto alla consegna, sotto riserva di legge, con decorrenza dalla medesima data di sottoscrizione, il servizio di gestione, in regime di concessione, dell'asilo nido "Peter Pan" ubicato nel Comune di Bellante per le annualità educative: 2021/2022 - 2022/2023 (oltre 4 mesi di eventuale rinnovo alle medesime condizioni, ai sensi dell'art. 35, c. 4, D.Lgs. n. 50/2016) - CIG: 88383347F1, all'operatore economico LEONARDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale in Avezzano (AQ), Via Sambuco snc, C.F. e P.IVA 01596930667, alle condizioni contenute nell'offerta tecnica ed economica presentata, e nel rispetto delle disposizioni tutte contenute nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nel disciplinare di gara, e relativi allegati, stabilendo che la riserva di legge deve intendersi sciolta solo dopo il perfezionamento degli atti di approvazione del contratto, e stabilendo, altresì, di riservarsi di interrompere l'affidamento del servizio in oggetto in caso di sospensiva dell'efficacia delle determinazioni di aggiudicazione da parte del Tribunale Amministrativo competente;
- con Determina del Responsabile dell'Ufficio di Piano R.S. n. 345 del 29/10/2021 (R.G. n. 503 del 29/10/2021), all'esito della positiva verifica nei confronti del Concessionario del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e di ordine speciale richiesti dalla disciplina di gara, è stata dichiarata l'efficacia (ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016) dell'aggiudicazione effettuata con la richiamata determinazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano R.S. n. 297/2021 in favore all'operatore economico LEONARDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;
- la documentazione presentata dal Concessionario ai fini della partecipazione alla procedura e alla stipula della presente Concessione, ivi compresa l'offerta tecnica ed economica, è conservata agli atti dell'Amministrazione e, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- il Concessionario ha dichiarato che quanto risulta dal presente Atto, dal Disciplinare di gara, dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e dai relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Definizioni

1. Nell'ambito della presente concessione si intende per:

- "Contratto di concessione": il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati;
- "Concessionario": l'operatore economico cui è affidata la concessione;
- "Amministrazione Committente": l'Unione dei Comuni Delle Terre del Sole (di seguito anche denominato "Amministrazione"), che ha indetto la procedura di gara per l'individuazione dell'operatore economico cui affidare la concessione;
- "Capitolato speciale descrittivo e prestazionale" - (di seguito denominato anche CS): il documento costituente parte integrante e sostanziale della disciplina di gara, nel quale

vengono precisate nel dettaglio, le modalità, i tempi ed i livelli di servizio che l'operatore economico concessionario dovrà garantire;

- "Offerta": l'insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo, tecnico ed economico, che l'operatore economico concessionario ha presentato ai fini della partecipazione alla procedura indetta dall'Unione dei Comuni Delle Terre del Sole.

Articolo 2 - Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto di concessione. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto di concessione, il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e l'Offerta Tecnica ed Economica del Concessionario.

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. La sottoscrizione del presente contratto di concessione da parte del Concessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici. In particolare, il presente contratto è regolato:
 - dal contenuto del contratto e dei suoi allegati;
 - dalle disposizioni contenute nel D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - dalle norme in materia di Contabilità degli Enti Locali;
 - dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Il Concessionario, all'atto della firma del contratto di concessione, accetta specificatamente per iscritto, tutte le clausole contenute nelle suddette disposizioni di legge, nonché quelle contenute nel C.S.. Inoltre, tale assunzione implica la perfetta conoscenza di tutte le condizioni locali, ed in generale di tutte le circostanze, di tipo generale e particolare, che possano aver influito sul giudizio del Concessionario circa la convenienza di assumere il contratto di concessione, anche in relazione alle prestazioni da rendere ed ai prezzi offerti.
3. La sottoscrizione del contratto di concessione implica il pieno rispetto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza.

Articolo 4 - Oggetto della concessione e luogo di erogazione dei servizi

1. La concessione ha per oggetto la gestione completa del servizio Asilo Nido "Peter Pan" , da svolgersi nell'immobile (e relativa area di pertinenza) di proprietà del Comune di Bellante, già adibito ad asilo nido comunale, sito in Via Nazionale n. 220, come meglio descritto nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
2. I servizi devono essere erogati dal Concessionario a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione, secondo quanto definito dalla vigente normativa in materia, dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, dalla offerta tecnica e dalle soluzioni migliorative proposte dal Concessionario in sede di offerta.
3. I beni eventualmente forniti dal Concessionario nel corso della durata contrattuale, derivanti da sostituzioni e/o integrazioni, a seguito di interventi di manutenzione ai macchinari e alle

attrezzature presenti presso i locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale di Bellante, alla scadenza del contratto resteranno di proprietà della medesima Amministrazione.

Articolo 5 - Locali in concessione

1. Il servizio oggetto di affidamento in concessione è erogato nell'immobile, e nelle relative pertinenze, di proprietà del Comune di Bellante e assegnato al concessionario in uso gratuito al solo ed unico fine di consentirne l'erogazione, come indicato all'art. 11 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.
2. La concessione dell'immobile è subordinata ed inscindibilmente connessa alla durata e alle vicende della concessione dei servizi non costituendo in nessun caso titolo di godimento del bene indipendentemente dalla permanenza del rapporto di concessione da cui deriva.
3. Per la concessione in uso gratuito dei predetti locali è previsto l'obbligo della manutenzione ordinaria dell'immobile (ivi comprese le pertinenze), degli impianti, dei relativi arredi e delle attrezzature in dotazione di proprietà del Comune di Bellante, senza alcun onere ulteriore a carico del concedente e dovrà garantire l'efficienza ed il funzionamento del nido, nonché assumere tutti gli oneri economici per la gestione del servizio. Le utenze relative ai servizi di acqua, luce, gas e telefono, dovranno essere volturate in capo al Concessionario

Articolo 6 - Consegna dei locali e inventario dei beni

1. L'inventario dei beni sottoscritto tra le Parti all'atto della consegna dei locali dove si svolgeranno le attività oggetto della Concessione, costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.
2. Tutte le strutture, le macchine, le attrezzature e l'utensileria presenti presso i locali, sono da ritenersi a norma, adeguate al servizio e in buono stato di manutenzione, e tali dovranno essere mantenute fino alla scadenza del contratto, fatta salva l'usura dovuta al normale utilizzo.
3. Durante il periodo di gestione il Concessionario si impegna a mantenere in buono stato i locali, a non apportare modificazioni, innovazioni o trasformazioni agli stessi nonché agli impianti, alle attrezzature, alle macchine e agli arredi, senza previa autorizzazione dell'Amministrazione.

Articolo 7 - Verbale di riconsegna

1. Alla scadenza del contratto, il Concessionario è tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi, gli arredi e le attrezzature, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso, pena il risarcimento dei danni subiti. La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto in contraddittorio tra le parti sulla base dell'effettivo riscontro con l'inventario dei beni, che sarà allegato al contratto stipulato con il Concessionario.
2. Sarà a carico del Concessionario medesimo la sostituzione dei materiali e dei beni mancanti o danneggiati, con esclusione di quanto oggetto di normale usura dovuta al corretto utilizzo.
3. I macchinari, le attrezzature, gli arredi e i giochi che il Concessionario dovesse acquistare per sostituzioni/reintegri ovvero migliorie rimarranno alla scadenza della concessione di proprietà dell'Amministrazione comunale di Bellante, senza che il Concessionario possa pretendere alcunché a titolo di indennizzo.

Articolo 8 - Giorni e orari di erogazione dei servizi

1. Il calendario e gli orari di erogazione dei servizi sono quelli indicati nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale e nel progetto presentato in sede di gara.

Articolo 9 - Durata del contratto

1. Il presente contratto di concessione ha durata di n. 2 anni educativi (2021/2022 - 2022/2023) decorrenti dal 01/09/2021, giusta sottoscrizione del verbale di consegna anticipata del servizio sotto riserva di legge (ex art. 32, comma 8, D.Lgs. 50/2016 e ss. mm.ii.).
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di apportare delle modifiche alla concessione ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, agli stessi prezzi e alle medesime condizioni, per una durata pari a ulteriori 4 (quattro) mesi.
4. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata, inoltre, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, stimato in 6 mesi, e comunque entro i limiti previsti dall'art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 10 - Rette e contributi

1. Le rette per la frequenza del servizio di asilo nido "Peter Pan" sono definite dal Concessionario, nel rispetto dei seguenti vincoli:
 - per gli utenti residenti nel comune di Bellante che accedono ai 38 posti riservati, le rette per fasce orarie di servizio (comprehensive della quota a carico delle famiglie e del contributo a carico dell'Amministrazione, come meglio definite in appresso), quali risultanti all'esito dell'applicazione del ribasso percentuale offerto in sede di gara, sono determinate come segue (IVA 5% inclusa):

- fascia oraria di servizio dalle ore 7,30 alle ore 14,30:	€ 455,90
- fascia oraria di servizio dalle ore 7,30 alle ore 16,30:	€ 514,10
- fascia oraria di servizio dalle ore 7,30 alle ore 18,00:	€ 630,50
 - per gli utenti che accedono ai posti offerti dal Concessionario (residenti nel comune di Bellante che non hanno trovato posto utile nei 38 riservati all'Ente e quelli non residenti in detto Comune), le rette per fasce orarie di servizio non possono superare i seguenti importi (IVA 5% inclusa):

- fascia oraria di servizio dalle ore 7,30 alle ore 14,30:	€ 470,00
- fascia oraria di servizio dalle ore 7,30 alle ore 16,30:	€ 530,00
- fascia oraria di servizio dalle ore 7,30 alle ore 18,00:	€ 650,00
2. Le rette per la fruizione di servizi integrativi di nuova attivazione (servizi di pre e post nido, quota di frequenza giornaliera, servizi di apertura sabato e/o festivi, ecc.) sono liberamente definiti dal Concessionario.
3. Per la gestione in concessione del servizio di asilo nido "Peter Pan" ubicato nel comune di Bellante è riconosciuto al Concessionario, per n. 11 mesi l'anno, un contributo mensile unitario a carico dell'Amministrazione concedente per ogni bambino residente nel comune di Bellante ed effettivamente iscritto e inserito in uno dei 38 posti ad essi riservati. Il contributo complessivo massimo a carico dell'Amministrazione concedente per la durata della concessione non potrà superare, in ogni caso, l'importo di € 273.443,06 (IVA 5% inclusa), fatto salvo quanto previsto nell'art. 30 del C.S..
4. L'importo complessivo effettivo del contributo sarà determinato in funzione degli utenti residenti nel comune di Bellante iscritti al servizio nei posti ad essi riservati (nel limite massimo di 38) e della differenza tra le rette praticabili dal Concessionario in ragione delle differenti fasce orarie

di servizio prescelte dagli utenti (all'esito dell'applicazione del ribasso percentuale offerto in sede di gara) e delle tariffe a carico degli utenti (come approvate dall'Unione per il servizio asilo nido e contenute, per l'annualità 2021, nell'Allegato a. al C.S.), al netto di eventuali riduzioni previste all'art. 25 del Regolamento Asilo Nido dell'Unione.

5. Gli oneri finanziari per la gestione del servizio in concessione (IVA 5% inclusa), per la durata di due anni educativi (2021/2022 – 2022/2023), oltre 4 mesi di eventuale rinnovo alle medesime condizioni (ai sensi dell'art. 35, c. 4, D.Lgs. n. 50/2016), saranno pertanto assicurati dalle rette per i differenti servizi come segue:
 - in riferimento ai 38 posti riservati agli utenti residenti nel comune di Bellante:
 - a) Onere a carico delle famiglie, pari alle rette mensili stabilite sulla base delle tariffe approvate dall'Unione per il servizio asilo nido nelle diverse annualità, in relazione alle fasce orarie di servizio prescelte ed alla fascia di reddito ISEE familiare. Le rette a carico delle famiglie verranno fatturate e riscosse dal Concessionario al netto del contributo a carico dell'Amministrazione concedente di cui alla successiva lett. b);
 - b) Contributo sulle rette mensili a carico dell'Amministrazione concedente, pari alla differenza tra le rette praticabili dal Concessionario in ragione delle differenti fasce orarie di servizio prescelte dagli utenti (come da offerta economica derivante dall'aggiudicazione della gara) e le quote di rette a carico degli utenti (come da precedente lett. sub. a). Il contributo a carico dell'Amministrazione concedente sarà fatturato e riscosso dal Concessionario con le modalità di cui all'art. 35 del C.S.;
 - in riferimento agli ulteriori posti nella disponibilità del Concessionario e ai servizi integrativi:
 - c) Onere a carico delle famiglie, con rette interamente a loro carico, che saranno fatturate e riscosse dal Concessionario.
6. Il Concessionario si impegna a rispettare i prezzi indicati nella dichiarazione di offerta economica presentata in sede di gara, che costituisce parte integrante del presente Contratto di concessione.

Articolo 11 - Modalità di pagamento – Revisione prezzi

1. Il pagamento del contributo a carico della Stazione concedente viene effettuato mensilmente (11 mensilità considerata l'esclusione del mese di agosto), entro 30 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura intestata all'Unione dei Comuni Delle Terre del Sole accompagnata da prospetto di rilevazione delle presenze dei bambini iscritti, previo controllo da parte dell'Ufficio di Piano della regolarità delle prestazioni eseguite. In ottemperanza ai disposti di cui all'art. 1 comma 629 lettera b) L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), l'Unione dei Comuni Delle Terre del Sole assicura il versamento diretto allo Stato dell'IVA dovuta per le prestazioni erogate a suo favore in forza degli affidamenti afferenti il presente servizio. La fatturazione delle prestazioni afferenti il servizio in oggetto dovrà essere esclusivamente di tipo elettronico come previsto dalla Direttiva CE 1999/93 e trasmesse esclusivamente mediante SDI e secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM 55/2013. A tale proposito si comunica il "Codice Univoco Ufficio" IPA: UFI227. Il pagamento delle fatture è subordinato al regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della Ditta aggiudicataria del servizio, nonché alla verifica positiva della regolarità contributiva accertata mediante acquisizione di DURC. Le fatture dovranno esporre altresì l'importo della ritenuta a garanzia dello 0,50%, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del d.lvo 50/2016 e ss.mm.ii., da operare sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute di

garanzia saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dietro regolarità del servizio prestato, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva. L'eventuale cessione del credito derivante dalla presente concessione, dovrà essere preventivamente autorizzata dagli Uffici competenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 106 comma 13 del d.lvo n. 50/2016.

2. I prezzi di aggiudicazione rimarranno invariati per l'intero periodo di durata della concessione.

Articolo 12 - Obblighi del gestore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari – clausola risolutiva

1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, l'aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In particolare, il soggetto aggiudicatario ha già provveduto a comunicare, sul dedicato canale telematico MEPA con la presentazione dell'offerta, gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e i dati identificativi (generalità, codice fiscale) dei soggetti (persone fisiche) delegate ad operare su di esso, e si impegna a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi che possa intervenire nel corso della durata del contratto. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art. 3 della legge 136/10, i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione sul conto corrente dedicato indicato nella suddetta comunicazione. Nel caso in cui l'aggiudicatario effettui, in conseguenza del presente contratto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L.136/10.

Articolo 13 - Disposizioni generali relative al personale impiegato nel servizio

1. Il Concessionario deve disporre di idonee e adeguate risorse umane, in numero e professionalità, atte a garantire l'esecuzione delle attività per il conseguimento dei risultati richiesti dall'Amministrazione ovvero di un servizio erogato a perfetta regola dell'arte. In particolare, la Concessionaria dovrà disporre di personale con la professionalità e le attestazioni dichiarate nell'offerta tecnica.

2. Tutto il personale deve essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sulle tecniche di manipolazione, sull'igiene, sulla sicurezza e sulla prevenzione, nel rispetto di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dalla normativa di riferimento.

3. Il Concessionario deve osservare scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di Prevenzione degli infortuni sul lavoro, di Igiene sul lavoro, di Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di Previdenze per disoccupazione, invalidità e vecchiaia ed ogni altra malattia professionale, nonché ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori.

Articolo 14 - Obblighi normativi generali relativi al piano di autocontrollo

Sin dall'inizio delle attività, il Concessionario deve implementare il proprio piano di autocontrollo, conformemente a quanto previsto dal Regolamento Cee/Ue n. 853/2004, concernente la sicurezza igienica dei prodotti alimentari.

Articolo 15 - Disposizioni generali in materia di sicurezza

1. Il Concessionario entro trenta giorni dall'inizio delle attività deve attuare quanto previsto dalle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro,

ai sensi della normativa vigente in materia, D.lgs. 81 del 9 Aprile 2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Devono inoltre essere sempre utilizzati dispositivi di protezione individuale (DPI).
3. Il Concessionario deve inoltre attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relative all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.

Articolo 16 - Penali

1. Ove si verificano inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Amministrazione si riserva di applicare le penali previste all'art. 31 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale cui si rinvia integralmente.
2. La penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, alla quale il Concessionario avrà facoltà di presentare le proprie contro-deduzioni entro dieci giorni dalla notifica della contestazione inviata.
3. Si procederà al recupero della penalità mediante versamento diretto da parte del Concessionario o in subordine mediante escussione della garanzia definitiva. In tal caso il Concessionario ha l'obbligo di reintegrare immediatamente la garanzia. L'Amministrazione può altresì procedere nei confronti del Concessionario alla determinazione degli ulteriori danni sofferti, agendo nel pieno risarcimento dei danni subiti.

Articolo 17 – Subconcessione

La Subconcessione non è ammessa.

Articolo 18 - Cessione del contratto e dei crediti

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice. Nel caso di contravvenzione a tali divieti, la cessione o la subconcessione si intenderà come nulla e di nessun effetto per l'Amministrazione, fatta salva la facoltà di ritenere senz'altro risolto il contratto medesimo, con diritto alla refusione di ogni eventuale danno, e con la conseguente perdita della cauzione, previo semplice accertamento del fatto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 106, comma 13, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Articolo 19 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1. A garanzia degli obblighi contrattuali, il Concessionario ha costituito una cauzione definitiva in favore dell'Amministrazione, mediante polizza fideiussoria n. 067.071.0000900522 rilasciata da VITTORIA Assicurazioni S.P.A. - Agenzia di Avezzano (067), conservata agli atti dell'Amministrazione, di importo pari a € 13.683,40, ridotta ai sensi degli art. 93, comma 7, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
2. Tale cauzione è vincolata per tutta la durata del presente contratto sino a gestione ultimata e, comunque, sino a quando non sarà stata definita ogni eventuale eccezione o controversia con il Concessionario.
3. Nel caso di risoluzione del presente contratto per colpa del Concessionario, l'Amministrazione provvederà all'incameramento della garanzia definitiva.

4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Concessionario dovrà provvedere al reintegro fino a concorrenza del suo ammontare entro il termine di 30 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Amministrazione.
5. In caso di esercizio della facoltà dell'Amministrazione di rinnovare o prorogare la durata della concessione, la cauzione definitiva dovrà essere reintegrata fino all'importo indicato al precedente comma 1, entro il termine di 30 giorni lavorativi dall'avvio dell'ulteriore periodo di esecutività della concessione.
6. La mancata reintegrazione della garanzia, a seguito di quanto indicato ai precedenti commi 4 e 5, comporterà l'applicazione di una penale pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, salvo il diritto dell'Amministrazione di risolvere il contratto.
7. Al termine della durata della concessione, lo svincolo della garanzia sarà effettuato dopo gli adempimenti finalizzati ad accertare la consistenza e lo stato di manutenzione dei beni in restituzione.

Articolo 20 - Polizze assicurative

1. Il Concessionario assume la piena ed esclusiva responsabilità di tutti i danni che possono capitare, tenendo manlevato e indenne l'Amministrazione per ogni e qualsiasi danno cagionato a persone e cose, siano essi terzi o personale del Concessionario verificatosi nelle aree di pertinenza della Concessione. Il contenuto tecnico delle coperture assicurative è definito dall'art. 27 del CS.
2. A garanzia dei rischi connessi alle attività, il Concessionario ha prodotto la seguente assicurazione, da mantenere valida per tutto il periodo della convenzione: polizza n. 410822571 rilasciata da GENERALI ITALIA S.p.A. – Agenzia Avezzano Villa Torlonia (T24 00) per Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e per Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.), con relativo atto di dichiarazione Mod. X005 del 04/11/2021.

Articolo 21 - Controlli di conformità

1. Al fine di garantire il corretto espletamento dei servizi, l'Amministrazione provvede ad effettuare i controlli previsti dall'art. 28 del CS, cui si rinvia.

Articolo 22 - Diffida ad adempiere e risoluzione del contratto

1. Nel caso di difformità delle prestazioni oggetto del contratto rispetto a quanto richiesto, l'Amministrazione ha la facoltà di rifiutare la prestazione e di intimare di adempiere le prestazioni pattuite, a mezzo di lettera raccomandata/PEC, fissando un termine perentorio non superiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario si deve conformare alle indicazioni ricevute. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.
2. Nel caso di inadempienze gravi o ripetute, l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, a mezzo di lettera raccomandata/PEC, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare la concessione a terzi in danno del Concessionario e l'applicazione delle penali già contestate.
3. La risoluzione comporta altresì il risarcimento da parte del Concessionario dei maggiori danni subiti dall'Amministrazione.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all'art. 32 del C.S. e si applica l'art. 176 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Articolo 23 - Disdetta del contratto da parte del Concessionario

1. Qualora il Concessionario, senza giustificato motivo e giusta causa, dovesse interrompere l'erogazione dei servizi o disdettare il contratto prima della scadenza convenuta, l'Amministrazione tratterà la garanzia definitiva a titolo di penale.
2. L'Amministrazione addebiterà inoltre al Concessionario inadempiente, a titolo di risarcimento danni, le maggiori spese derivanti dall'assegnazione a terzi dei servizi oggetto di concessione a titolo di risarcimento danni.

Articolo 24 - Recesso dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione potrà recedere unilateralmente dal contratto con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi al Concessionario con Pec, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ai sensi del 2° comma dell'art. 1373 c.c.. In tal caso il Concessionario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e non potrà avanzare alcuna pretesa risarcitoria, o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Articolo 25 - Riservatezza

1. In applicazione del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation), il Concessionario è tenuto a mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti del servizio da qualsiasi fonte provengano e ad assumere per conto dell'Unione la qualifica di Responsabile del Trattamento dati inerente la gestione del servizio oggetto del presente contratto.
2. Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio deve avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso. È dunque vietata la diffusione e/o qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso.
3. Il Concessionario si obbliga a non portare a conoscenza di terzi, informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, di cui vengano a conoscenza in forza del presente impegno garantendo l'adempimento dello stesso obbligo da parte di tutto il proprio personale.
4. I dati personali relativi al Concessionario saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte dell'Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii., e del Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation), per i soli fini inerenti l'esecuzione del contratto. In ogni caso, in relazione ai dati forniti, il Concessionario potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Decreto sopra citato.

Articolo 26 - Spese contrattuali, imposte e tasse

1. Sono a carico del Concessionario tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto di affidamento del servizio, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione.
2. A tal fine, il Concessionario dichiara di essere in regime di esenzione dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, c. 5, del D.Lgs. n. 117/2017.
3. Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette a IVA.

Articolo 27 – Foro competente

1. Al Foro di Teramo è devoluta la competenza alla trattazione di tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della concessione e dell'esecuzione del presente contratto. Il presente contratto non contiene clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dalla presente concessione. Ai sensi dell'art. 209 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è vietato in ogni caso il compromesso.

Il presente documento informatico viene sottoscritto dalla Parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

per il Concessionario
Leonardo Società Cooperativa Sociale
Karin Sorgi

per la Stazione Concedente
Unione dei Comuni Delle Terre del Sole
Michele Di Giuseppe